

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI MOLINELLA E GESTIONE
SERVIZI GESSER SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. RELATIVA
ALLA GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA
INFANZIA.**

TRA

Il Comune di Molinella (di seguito denominato Comune), nella persona del Responsabile Servizi alla Persona, Maria Cristina Torreggiani,

E

Gestione Servizi Gesser Soc. Coop. Sociale A.R.L. (di seguito denominata Cooperativa) P.IVA. 00683191209 con sede in Molinella -BO- via P. Fabbri n. 9, rappresentata dal legale rappresentante Carlo Carletti nato a Molinella, il 23/12/1938,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e la Cooperativa relativamente alla gestione del servizio educativo per la prima infanzia di cui alla L.R. 1/2000 ed alla successiva L.R. 8/2004, della fattispecie nido d'infanzia, autorizzato al funzionamento con atto n° 3 del 17/03/2009.

ART. 2

FINALITA'

Il corrispettivo di cui alla presente convenzione viene erogato al fine di favorire la diffusione e la qualificazione dei servizi di nido d'infanzia gestiti da Associazioni ed Enti privati per dare risposta alle pressanti richieste di servizi per l'infanzia che provengono dalla cittadinanza, consentendo di aumentarne l'offerta e contestualmente promuovendo la diversificazione dell'offerta educativa attraverso ipotesi innovative di gestione sia sul piano culturale che sul terreno dell'organizzazione dei servizi per l'infanzia e la famiglia.

ART. 3

OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna a gestire il servizio di nido d'infanzia per l'anno scolastico 2011-2012, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa e recepite nell'autorizzazione al funzionamento.

Il servizio dovrà essere provvisto di apposito progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del

servizio. Nel progetto dovranno inoltre essere specificati:

- a) le proposte formative destinate al personale;
- b) tempi e modalità d'inserimento;
- c) strumenti di valutazione in entrata e in uscita dei bambini dalla struttura;
- d) strumenti e attività per la continuità con la scuola dell'Infanzia;
- e) forme di cooperazione con le altre agenzie educative presenti sul territorio;
- f) attivazione di collettivi capaci di produrre documenti utili al confronto sui temi dell'educatore nei servizi per l'infanzia;
- g) compresenza degli educatori per una maggiore attenzione ai piccoli gruppi;
- h) flessibilità dell'orario in entrata e in uscita dei bambini.

La Cooperativa si impegna inoltre a:

- a) accogliere i bambini nati negli anni 2009 e 2010, con precedenza per i residenti nel Comune di Molinella;
- b) definire tempi e modi d'iscrizione e di ammissione dei bambini, comprese le fasce di età, compatibilmente con le richieste emergenti nel territorio, in accordo con il Comune;

- c) garantire il seguente orario e calendario di funzionamento: dalle ore 7,30 alle ore 16,30 sulla base del calendario del nido comunale;
- d) prevedere un servizio di post nido dalle ore 16,30 alle ore 18,00 per le famiglie che ne dimostrino una effettiva necessità;
- e) designare un responsabile del coordinamento pedagogico, in possesso della laurea in scienze dell'educazione o titolo equipollente;
- f) istituire una figura professionale preposta ai rapporti con il Comune e le famiglie;
- g) favorire, al fine della ottimale riuscita del progetto, la stabilità del personale educativo, salvo i casi di forza maggiore, e la sostituzione degli operatori in caso di assenza;
- h) favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione attraverso forme assembleari di verifica;
- i) predisporre l'aggiornamento dei propri educatori favorendolo anche attraverso progetti comuni ai servizi di asilo nido presenti sul territorio comunale;
- j) la cooperativa provvederà ad emettere nei confronti del Comune fattura mensile per le prestazioni utilizzate e per le presenze dei bambini.

ART. 4

DURATA

La presente convenzione ha validità per l'anno scolastico 2011/12 e decorre dalla data del 05/09/2011 e termina il 27/07/2012. Potrà essere prorogata dietro formale assunzione degli atti necessari.

ART. 5

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna ad erogare alla Cooperativa una quota pro-capite mensile come segue:

- settembre / dicembre €. 500,00 IVA compresa;
- gennaio / luglio €. 550,00 IVA compresa;

Il Comune, mediante il proprio coordinatore pedagogico responsabile del servizio di riferimento, verificherà l'ottimale svolgimento del servizio e la sua attinenza con tutte le relative norme contenute nel presente atto.

La Cooperativa provvederà all'erogazione dei pasti agli utenti ed educatori.

ART. 6

DISPONIBILITA' DI POSTI

La Cooperativa mette a disposizione dell'Amministrazione comunale fino ad un massimo

di n° 6 posti per utenti a tempo pieno. L'Amministrazione si riserva la facoltà di indicare i nominativi degli utenti interessati fino alla data del 31/01/2012. Se a tale data dovessero rimanere posti non occupati, la Cooperativa potrà utilizzarli per la propria utenza.

ART. 7

PENALITA'

Nel caso di ripetute violazioni, debitamente contestate, degli obblighi posti a carico della Cooperativa, il Comune potrà ridurre l'entità del corrispettivo fino alla totale estinzione, fatte salve le eventuali azioni per la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

ART. 8

IPOTESI DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione della convenzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti ipotesi:

a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Cooperativa;

- b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività della Cooperativa;
- c) revoca dell'autorizzazione al funzionamento di cui al precedente art. 1;
- d) interruzione non motivata del servizio;
- e) è comunque facoltà del Comune dichiarare a suo insindacabile e motivato giudizio risolta la convenzione senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all'infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di 30 giorni.

Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ART. 9

VARIAZIONI

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Molinella, lì _____

LA COOPERATIVA

IL RESPONSABILE SERVIZI ALLA PERSONA

Si approvano espressamente le clausole contenute
negli artt. 3,7 e 8.

LA COOPERATIVA